COMUNE DI CASTEL MADAMA

Città Metropolitana di Roma Capitale

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA
(Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Visto il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 2011 concernente “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183”;
Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i.;
Visto il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e regolamento regionale 10/2018;
Vista la Determina Dirigenziale n 713 del 31.10.2023 di approvazione del presente bando e del modello didomanda.
RENDE NOTO

Art.1 (Finalità del bando)
Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti, o comunque si renderanno disponibili nell’ambito del Comune di Castel Madama;

Art. 2
(Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa-art. 11 L.R. 12/1999)
Per la partecipazione al concorso per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa nell’ambito del territorio comunale di Castel Madama gli interessati, all’atto di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
Per il solo richiedente:

a. **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di altro stato non aderente all’Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero siatitolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.i.);
b. **residenza anagrafica** od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Castel Madama, salvo che sitratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresinel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;

Per il richiedente e per ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare:

c. **mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
d. **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio

non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

e. non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.

Per l'intero nucleo familiare:

e. **reddito annuo complessivo** (relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del Bando di concorso e stabilito dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale del Direttore Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale

Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico. Nei casi sopra indicati, occorre specificare nel prospetto analitico riportato nel modello di domanda, oltre ai propri dati, anche quelli relativi al coniuge, al futuro coniuge ed eventuali figli a carico.

Art. 3 (Reddito)

Ai fini del presente bando, il reddito complessivo imponibile lordo annuo (relativo all'annoprecedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento) è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente dichiarati di tutti i componenti il nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tuttii componenti il nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 12 del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), per familiari a carico si intende:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: genitori (anche adottivi), ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi, nuore, suoceri fratelli e sorelle.

Concorrono alla determinazione del reddito complessivo imponibile lordo i redditi derivanti da terreni e fabbricati, quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è computato con le modalità indicate dal combinato disposto dell'art. 21 L. 457/78 "Norme per l'edilizia residenziale"(come sostituito dall'art. 2, comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25 marzo 1982 n. 94 e successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 50, comma 2/bis, della L. R. 27/2006 "legge finanziaria".

Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa,ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) della L.R. 12/99 è individuato dalla Regione Lazio che, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai edegli impiegati, provvede con cadenza biennale al suo aggiornamento.

Art. 4
(Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali)

Per i fini di cui all'art, 11, comma 1, lett. c) della L.R. 12/1999, il valore complessivo dei beni patrimoniali dovrà essere determinato ai sensi della normativa vigente. Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

a- fabbricati, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14 del Regolamento Regionale 2/2000 e ss.mm.ii.;

b- terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14 del Regolamento Regionale 2/2000 e ss.mm.ii.;

c- terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU, cioè dal reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno.

Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato come sopra, è di Euro 100.000,00 (R.r. 2/2000 art. 21 e ss.mm.ii.)

Art. 5
(Definizione di nucleo familiare)

Ai fini del presente bando, per nucleo familiare si intende:

- la famiglia costituita da persona sola, ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi.
- Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il convivente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e siadimostrata nelle forme di legge.
- Sono considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Art. 6
(Alloggio Adeguato – Alloggio Affollato)

Per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) della L. R. n. 12/1999 e s.m.i., l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. definisce alloggio adeguato un alloggio la cui superficie utile, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a 45 (quarantacinque) metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 (quattordici) metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

Art. 7
(Stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio)

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, l'art. 21 della L. 392/1978 e, più specificatamente, il Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 9 ottobre 1978 n. 284 tengono conto dei seguenti elementi:
- ELEMENTI PROPRI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE: pavimenti, pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idraulico e servizi igienico-sanitari, impianto di riscaldamento;
- ELEMENTI COMUNI: accessi, scale e ascensore, facciate, coperture e parti comuni in genere.

L'art. 21 della L. 392/1978 considera lo stato dell'immobile:
▪ Mediocre, qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.
▪ Scadente, qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici provati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Art. 8
(Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Ai fini della attribuzione dei punteggi per l'inserimento in graduatoria, i partecipanti al bando generale dovranno barrare le categorie corrispondenti alla condizione in cui si trova il proprio nucleo familiare, secondo la schema previsto nel modello di domanda. Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni di priorità:

A) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica da almeno 12 mesi

punti 5

(il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere B-C-D-F)

B) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando

a. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS

punti 3

b. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS

punti 2

2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto

emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando :

2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato

a. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS **punti 3**

b. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS **punti 2**

2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato

a. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS **punti 2**

b. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS **punti 1**

(i punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere A-C-D-F)

C) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:

1. a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando

a. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS **punti 4**

b. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS **punti 3**

2. a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando

a. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS **punti 4**

b. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS **punti 3**

3. a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio

a. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS **punti 2**

b. richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS **punti 1**

(i punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere A-B-D-F)

D) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento **punti 1**

(il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere A-B-C-F)

E) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio:

1. il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi della normativa vigente, è scadente ovvero in alloggio privo di servizi igienici **punti 2**
2. il cui stato di conservazione e manutenzione, ai sensi della normativa vigente, risulti mediocre **punti 1**

(i punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro)

F) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

1. per oltre 1/3 **punti 3**
2. per oltre 1/5 **punti 2**
3. per oltre 1/6 **punti 1**

(i punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere A-B-C-D)

G) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno dodici mesi prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali in uno stesso alloggio con altro nucleo opiù nuclei familiari **punti 1**

H) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS, oppure di avere reddito pari a zero, con iscrizione del richiedente presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Roma **punti 2**

(il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alle condizioni di cui alla lettera I)

I) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione **punti 1**

(il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alle condizioni di cui alla lettera H)

L) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

1. nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali abbianosuperato sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente **punti 2**

2. nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età **punti 2**

3. nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico **punti 1**

4. nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa

a. presenza nel nucleo familiare di due o più componenti con invalidità superiore al 66% **punti 4**

b. presenza nel nucleo familiare di un componente con invalidità superiore al 66% punti 3

5. nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani **punti 1**

6. nuclei familiari con un numero di figli superiore a due **punti 2**

7. nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne **punti 1**

8. nucleo familiare assistito, da almeno sei mesi maturati alla data di pubblicazione del bando, dai Servizi Sociali mediante l'erogazione di somme finalizzate al pagamento totale o parziale del canone di locazione risultante dal contratto debitamente registrato, in misura:

a. pari al 100% **punti 3**
b. superiore al 66% **punti 2**
c. superiore al 33% **punti 1**

Le condizioni di cui alle lettere A), B) e C), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere D) ed F). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere H) ed I

Ai sensi di quanto stabilito dall'art 1 comma 2 lett c) del R.R n 2/2000 in caso di parità di punteggio sarà conferita precedenza nella graduatoria, applicando i sottoelencati criteri di priorità

1. Numero maggiore di figli a carico
   a. numero di figli pari a 3 punti 0.20
   b. numero di figli pari a 4 punti 0.25
   c. numero di figli pari o superiore a 5 punti 0.30

2. Reddito più basso (euro)

   a. fino a 5.000,00 punti 0.15
   b. da 5.001,00 a 6.000,00 punti 0.14
   c. da 6.001,00 a 7.000,00 punti 0.13
   d. da 7.001,00 a 8.000,00 punti 0.12
   e. da 8.001,00 a 9.000,00 punti 0.11
   f. da 9.001,00 a 10.000,00 punti 0.10
   g. da 10.001,00 a 11.000,00 punti 0.09

3. Handicap di uno o più componenti facenti parte del nucleo familiare punti 0.20
4. Richiedente con età superiore a 70 anni punti 0.15
5. In caso di ulteriore parità procederà il concorrente con il più basso numero progressivo identificativo della domanda

Art. 9
(Autocertificazioni e documenti da presentare a corredo della domanda)

Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio, nonché i documenti da allegare a corredo della propria istanza. LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE ELENCATE AUTOCERTIFICAZIONI E/O DOCUMENTAZIONE OCCORRENTI PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PRIORITA' COMPORTERA' LANON ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CORRISPONDENTI.

Art. 10
(Modalità per la presentazione domanda di partecipazione)

A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione al bando di concorso, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve essere redatta in marca da bollo del valore di € 16,00**su apposito modello fornito dal Comune di Castel Madama.**
Pena l'inammissibilità, la domanda, con allegata fotocopia del documento di identità del richiedentein corso di validità, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta e dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata postale con cartolina di avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Comune di Castel Madama
Corso Cavour 34
00024 Castel Madama RM

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale fa fede del rispetto del termine pre la presentazione della domanda

A pena di inammissibilità, non sono ammesse forme diverse di spedizione, né domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale.

L'apposito modello è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Castel Madama all'indirizzo: http://www.comunedicastelmadama.it/ e/o distribuito presso la portineria negli appositi orari di ricevimento.

Identiche modalità sono vigenti per la presentazione della domanda di aggiornamento della posizione da parte di coloro che, già inseriti nella graduatoria, intendano ottenere un maggiore punteggio, in conseguenza di cambiamenti intervenuti nelle condizioni sopra specificate.

Identiche modalità sono vigenti, altresì, per la presentazione della domanda da parte di coloro che, assegnatari in via provvisoria di un alloggio E.R.P., intendano richiedere la regolarizzazione e l'aggiornamento della propria posizione in conseguenza di cambiamenti intervenuti nelle condizioni sopra specificate.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda, anche al fine di stabilire l'anzianità della stessa.

Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

Le eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del

Codice Penale e, in tal caso, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11
(Termini di presentazione della domanda)

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande e ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.R. 2/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

Art. 12
(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi. Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato derivante dalla sommatoria dei punteggi delle categorie riconosciute, secondo quanto previsto dal bando. Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione su carta libera al Comune di Castel Madama

Art. 13
(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.)

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R.R. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.
Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

Art. 14
(Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente – Aggiornamento della graduatoria)

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., in caso di bando generale, i richiedenti, già inseriti in graduatoria, possono trasmettere alla Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dal bando.
La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di: 1.inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;

2.presentazione, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 2/2000 e ss.mm.ii., di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria dovuta a cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dal bando.

3. modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

Coloro che non presenteranno istanza di variazione saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 15
(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Sulla base della graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 2/2000 e ss.mm.ii.
Per i concorrenti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria, la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata ancheal momento della consegna dell'alloggio.

Il Comune, prima di procedere all'assegnazione, accerterà che in capo al nucleo familiare del richiedente permanga il possesso dei requisiti e, qualora siano trascorsi più di due anni dalla presentazione della domanda, procederà anche alla verifica della permanenza delle condizioni di priorità che hanno dato luogo a punteggio.
Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 14
(Norme finali e transitorie)

Le graduatorie semestrali saranno normalmente adottate dalla competente Commissione comunale con le modalità previste nell'art. 6 del R.R. n. 2/2000 e s.m.i. e descritte negli artt. 11 e 12 del presente bando. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla L.R. 12/1999 ed al R.R. 2/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore II

Arch. Mara Falconi